



COMUNE DI ARDEA  
(Città Metropolitana Roma Capitale)



**SETTORE TRIBUTI**  
**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**

VISTO l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;  
VISTO il DL 35/2013 e il DL 54/2013;  
VISTO il regolamento comunale relativo all'Imposta Municipale Propria, approvato con delibera di C.C. 43/2012;

**SI RICORDA**

che i soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) effettuano il versamento dell'imposta dovuta a saldo per l'anno 2018 entro il

**17 dicembre 2018**

Le aliquote vigenti per l'anno 2018 sono aumentate rispetto allo scorso anno :

1.	<b>10,00 per mille:</b>	aliquota ordinaria (secondo case, aree fabbricabili, altri fabbricati)	100% AL COMUNE
2.	<b>3,50 per mille:</b>	abitazioni principali (solo categorie A1, A8, A9)	100% AL COMUNE
3.	<b>10,00 per mille:</b>	fabbricati categoria D;	76% ALLO STATO – 24% AL COMUNE
4.	<b>10,00 per mille:</b>	immobili ricadenti nelle categorie catastali: C1, C3.	100% AL COMUNE
5.	<b>10,60 per mille</b>	terreni agricoli	100% AL COMUNE

Le abitazioni principali (tranne quelle considerate "di lusso": A1, A8, A9) sono esenti dall'imposta. Si ricorda che si considera **abitazione principale** l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore **e il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; sono **pertinenza dell'abitazione principale** i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo utilizzata come abitazione principale. **Immobili a uso gratuito:** per quelli ceduti a parenti entro il primo grado (per esempio, padre o madre che cedono al figlio) che la utilizzino come abitazione principale (tranne che siano "case di lusso"), e con un contratto registrato all'Agenzia delle Entrate, è prevista la riduzione della base dell'imponibile Imu (e Tasi) del 50%; inoltre, chi cede deve essere proprietario al massimo di due soli immobili ad uso abitativo in Italia, deve risiedere nel Comune di Ardea e deve presentare apposita dichiarazione.

– I principali **Codici tributo** sono:  
"3912" - denominato: IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE;  
"3914" - denominato: IMU - imposta municipale propria terreni agricoli - COMUNE;  
"3916" - denominato: IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE;  
"3918" - denominato: IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE;  
"3925" - denominato: IMU - imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo categoria D - STATO;  
"3930" - denominato: IMU - imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo categoria D, - INCREMENTO COMUNE  
– Il **Codice Catastale del Comune di Ardea** è: **M213**.

## TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Preso atto che la tassa per i servizi indivisibili (TASI), introdotta dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 (art.1, comma 639) decorre dal 1° gennaio 2014;  
Vista la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.1 del 31.3.2017;

**SI INFORMA**

Che entro il **17 dicembre 2018** deve essere effettuato il pagamento del saldo della Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI) dovuta per l'anno di imposta 2018.

Il presupposto della tassa, come per l'Imu, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU (solo categorie "di lusso" A1,A8,A9), di aree edificabili e altri fabbricati, a qualsiasi uso adibiti. Non è invece dovuta la Tasi sui terreni agricoli (come individuati dagli strumenti urbanistici comunali). Per la definizione di abitazione principale e per il trattamento delle pertinenze valgono le regole sopra evidenziate per l'IMU. Inoltre, in caso di affitto, gli affittuari degli immobili (es: appartamenti, negozi) devono versare il 30% della tassa, mentre la restante parte (70%) è dovuta dai proprietari (o altri titolari di diritto reale sul bene).

Le aliquote vigenti per l'anno 2018 sono le medesime dello scorso anno:

1. **1,0 per mille:** aliquota ordinaria (secondo case, aree fabbricabili, altri fabbricati);
2. **2,9 per mille:** abitazioni principali (solo immobili "di lusso" A1, A8, A9);

– I **Codici tributo** sono:  
"3958" – denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze;  
"3959" – denominato :TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;  
"3960" – denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili per aree fabbricabili;  
"3961" – denominato :TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati;  
– Il **Codice Catastale del Comune di Ardea** è: **M213**.

L'ufficio del Servizio Tributi (Largo Nuova California, 2 - Tel. 06.9138001) rimane a disposizione per chiarimenti e dubbi normativi, ed è aperto al pubblico ogni martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30 ([uff.tributi@comune.ardea.rm.it](mailto:uff.tributi@comune.ardea.rm.it)). Si ricorda infine che sul sito internet istituzionale ([www.ardea.gov.it](http://www.ardea.gov.it)) è possibile trovare maggiori informazioni e il link per il calcolo dell'imposta e la stampa del modello F24.

Dalla Residenza Comunale, li 30 novembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Antonio Savi